



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. 0921 671013 – Fax 0921 671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

DELIBERAZIONE DEL GIUNTA MUNICIPALE

Num. 30 del 04/03/2020

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione c.d.s. anno 2020 - Art. 208 c.d.s.

L'anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di marzo alle ore 17.45 nella sala delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1)	Cicero Mario	Presidente	X	
2)	Mazzola Annamaria	Vice Sindaco	X	
3)	Bonomo Antonio	Assessore Effettivo	X	
4)	Guarcello Dario	Assessore Effettivo		X
5)	Cusimano Annalisa	Assessore Effettivo	X	
			4	1

Assume quindi la presidenza il SINDACO, MARIO CICERO e verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott. Ssa Domenica Ficano**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 veniva prorogato al 31/03/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione anno 2020/2022;

CONSIDERATO che preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 occorre destinare parte dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del codice;

CONSIDERATO che l'art. 208 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, prevedendo che una quota pari al 50% degli introiti venga destinata alle finalità prescritte dalla norma stessa al comma 4, fermo restando che l'art. 208, c. 5, dispone che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

TENUTO CONTO di quanto previsto dai commi dal 12bis al 12 quater dell'art. 142 del Codice della strada (così come introdotti dalla legge 120/2010 e modificati dalla legge 16/2012), che recitano testualmente: -

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. **Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.** Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;

- **12-ter.** Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

- **12-quater.** Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno¹, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità;

TENUTO CONTO che quest'Amministrazione non è soggetta all'obbligo previsto dal citato comma 12bis dell'art 142 del C.d.S., in quanto l'eventuale accertamento delle violazioni all'art 142 è effettuato unicamente su strade in concessione (ANAS);

CONSIDERATO che questo Ente, ai sensi del secondo periodo del comma 12bis dell'art. 142 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.) non rientra nella fattispecie di cui al primo periodo del citato comma, per cui per i proventi delle sanzioni derivanti dall'eventuale accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a mezzo apparecchi o sistemi automatici di rilevamento a distanza, non debbono essere suddivisi tra l'ente proprietario della strada e questo stesso Ente;

DATO ATTO che, con riferimento alla previsione delle entrate, questo Ente fa riferimento agli orientamenti della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Toscana delibera n. 104/2010) che ha fornito precise linee guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del CdS, prevedendo, in ordine al problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l'ente, che - principio di prudenza amministrativa - conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili;

TENUTO CONTO che a decorrere dal 01 gennaio 2015, le nuove regole di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014, ispirate al principio della competenza finanziaria potenziata, in relazione al profilo dell'esigibilità delle entrate, stabiliscono che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni al CdS, si è statuito che l'accertamento

viene a determinarsi con la data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

RITENUTO necessario determinare la previsione delle entrate e la destinazione delle stesse per violazioni al CdS per l'anno 2020 in conformità a quanto previsto dagli artt. 208 del CdS;

RILEVATO che non si procede a destinare proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al CdS per le violazioni di cui all'art. 142 dello stesso codice, a norma della circolare del Ministero dell'Interno n. 17909 del 24/12/2012 ed ai sensi dell'art. 4-ter della Legge 44/2012 di conversione del D.Lgs. 16/2012, poichè questo comando di P.M. Pur avendo in dotazione apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità, facendo comunque riserva di apposito atto di riparto e destinazione dei proventi in argomento nel caso si attivino i sistemi di rilevazione della velocità per gli accertamenti a mezzo dell'art. 142 del CdS;

CONSIDERATO che si prevede per l'anno 2020 una entrata relativa al gettito presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada di € 80.000,00;

DATO ATTO che l'importo pari al 50% dei proventi per violazioni al CdS, per l'anno 2019, dovrebbe ammontare a complessivi € 40.000,00

PRESO ATTO degli orientamenti della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Toscana deliberazione n. 104/2010 che ha dettato le linee guida in ordine:

Alle modalità di determinazione della somma da iscrivere in bilancio ex art. 208 CdS precisando che in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che sottendono una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, nel valutare i cespiti iscrivibili, l'ente deve tenere conto delle effettive entrate realizzabili, non solo in termini di accertamenti, ma anche e soprattutto in termini di cassa;

Alle finalità cui può essere destinata la parte delle somme vincolate (pari al 50%) ex art. 208, c. 4, lett. a), lett. b), lett. c) e comma 5 bis CdS;

CONSIDERATO che il predetto orientamento giurisprudenziale ha stabilito, con riferimento alle diverse fattispecie legislative di seguito riportate, quanto segue:

Art. 208, c. 4, lett.a), interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente - vincolo di destinazione non inferiore a un quarto della quota.

Sul punto, la giurisprudenza contabile (**Cfr.**, tra tante, **Corte dei Conti, Sezione Controllo**

Sicilia, parere n. 20/2007) ha precisato che rientrano i sottoindicati interventi:

a) Prestazioni di servizi segnaletica stradale

b) Acquisto e posa in opera segnaletica stradale orizzontale

c) Acquisto e posa in opera segnaletica stradale verticale.

- Art. 208, c. 4, lett. b), potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 - vincolo di destinazione non inferiore a un quarto della quota.

Nell'ambito di tale fattispecie generale si possono far rientrare i seguenti interventi:

a) Acquisto automezzi, mezzi ed attrezzature.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che nel concetto di "mezzi ed attrezzature" a cui fa riferimento la norma si possa far ricomprendere tutto ciò che sia necessario al fine di poter espletare il servizio in maniera regolare ed efficiente (es. divise e buffetteria; armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie; blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale; dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli; apparecchiature informatiche portatili) (**cfr.**, **Corte Conti Lombardia, parere n. 274 del 3 luglio 2013**) e che i proventi possono essere utilizzati non solo per acquisto veicoli di servizio ma anche per la loro manutenzione (**cfr.**, **Corte Conti Sicilia, deliberazione n. 20/2007**).

b) Progetti potenziamento attività di controllo ed accertamenti violazioni in materia codice della strada.

La giurisprudenza contabile ha precisato che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito "*di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187*" (cfr., Corte Conti Lombardia, parere n. 273 del 3 luglio 2013; Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 104/ 2010). Tale orientamento giurisprudenziale chiarisce che, con particolare riferimento all'incentivazione dei risultati del personale della P.M., la nuova formulazione della lett. b) del comma 4 dell'art. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni "non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine" da realizzare - ai sensi del vigente comma 5 bis - mediante l'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività (cfr., Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 961 del 20/10/2010).

- Art. 208, c. 4, lett. c) e comma 5 bis, altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi

didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. - vincolo di destinazione non superiore alla metà della quota.

In tale fattispecie vanno allocate, a titolo meramente esemplificativo, tutte le azioni in materia di:

a) Sicurezza stradale.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di sicurezza stradale è da riferire non solo alla sicurezza dei veicoli, ma anche alla sicurezza dei semplici fruitori cioè dei pedoni (**cf.**, **Corte Conti Lazio, deliberazione n. 142/2011**) e che in tale contesto si possono inserire azioni aventi tale finalità, nonché gli interventi in materia di manutenzione stradale;

b) Manutenzione stradale e corsi educazione stradale.

E' la stessa norma a prevedere, *expressis verbis*, la possibilità di destinare tale somme per lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, nonché per la manutenzione stradale.

c) Previdenza integrativa personale P.M.

Alla luce della normativa regolamentare comunale vigente e dell'orientamento della Consulta (**cf.**, **Corte costituzionale, sentenza n. 426 del 17/10/2000**) che ha ritenuto legittima la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della strada, per l'assistenza e la previdenza del Personale della Polizia Municipale, la giurisprudenza contabile (**cf.**, **Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, deliberazione n. 104 del 15/09/2010**) ha confermato tale orientamento sottolineando che *"la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del corpo di Polizia Municipale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti (della polizia stradale) che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri"* e, nel contempo, ha statuito che la nuova formulazione della lett. c) del comma 4 dell'art. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni **"non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine"**. Inoltre, le risorse rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., solo se destinate al finanziamento della previdenza integrativa, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010. (**cf.**, **Corte Conti Lombardia, parere 17 maggio 2012 n. 215"**).

d) Assunzioni stagionali personale P.M..

La giurisprudenza contabile (**cf.**, **Corte Conti Piemonte, deliberazione n. 37 del 20 Maggio 2010**), in aderenza alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 2007, ha affermato che le risorse utilizzate per le assunzioni stagionali non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle linee guida della Sezione delle Autonomie Locali (**cf.**, **deliberazione 9/AUT/2010/INPR del 30 marzo 2010**) secondo cui le spese in parola sono state considerate fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 561 dell'articolo 1 della Legge

Finanziaria per il 2007.

e) Progetti potenziamento servizi di controllo sicurezza urbana, sicurezza stradale, servizi notturni, servizi artt. 186, 186 bis e 187 CdS.

In ordine a tale fattispecie, va evidenziato l'orientamento recente della giurisprudenza contabile (**Cfr. Corte dei Conti Sicilia, delibera n. 65/2014**) secondo cui **"Il comma 5 bis dell'art.208 CdS consente la destinazione delle predette risorse a favore del personale della Polizia Locale alla condizione che risultino elaborati specifici progetti indirizzati al potenziamento dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza urbana e la sicurezza stradale ovvero destinati a potenziare i servizi notturni e la prevenzione delle violazioni connesse all'uso di alcool e delle sostanze stupefacenti"**, precisando che la ratio della norma non è **"certamente ai fini della distribuzione generalizzata a favore dei dipendenti della Polizia Locale come anche non di certo per remunerare servizi o attività già svolte ordinariamente dal personale ma piuttosto per lo sviluppo di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore. Pertanto, l'Ente potrà certamente, rispettando le predette condizioni poste dal Legislatore, destinare la quota dei proventi derivante dalle sanzioni correlate alle violazioni del Codice della Strada alla realizzazione di progetti specifici indicati dalla norma osservando comunque alcune cautele per salvaguardare la sana gestione finanziaria dell'ente"**;

RITENUTO, quindi, di dover determinare per l'anno 2019, in adempimento alle norme ed alla giurisprudenza contabile la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al CdS;

ACCERTATO che risulta pertanto necessario fin da ora la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2019 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dall'art. 208 del codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

VISTO l'art. 208 del D.Lgs 285/1992;
VISTO il D.L.gs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri resi ai sensi della L.R. Sicilia n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Per le motivazioni di cui in premessa:

PROPONE DI DELIBERARE

approvare, ai sensi del citato disposto normativo di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, il piano di riparto delle somme da iscriversi nel Bilancio Previsionale del 2020 a titolo di proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, pari ad € 80.000,00 (cod. Risorsa 3013100 – cap. 1390) che fissa nella misura del 50 %, corrispondente a complessivi 40.000,00 con la seguente destinazione:

- cap. 1732000 realizzazione interventi per il miglioramento della circolazione stradale € 3.000,00;
- cap. 1732020 interventi a favore utenza debole € 2.000,00;
- cap. 1732100 spese per la disciplina del traffico stradale – prestazioni di servizi € 15.000,00;
- cap. 1212700 potenziamento dei servizi sicurezza urbana € 20.000,00.

Dare atto che la destinazione definitiva a livello di capitolo di bilancio verrà effettuata in sede di approvazione del PEG per l'anno finanziario 2020

PARERE INTERNO DI CONFORMITA'

Il responsabile del Uff prop dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico **favorevole** alla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Salvatore Failla

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere contabile **Favorevole** alla presente proposta

Motivazione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Provvidenza Capuana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata avente per oggetto: Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione c.d.s. anno 2020 - Art. 208 c.d.s.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'assessore Anziano

Dott. Antonio Bonomo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Sindaco

Sig. Mario Cicero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Generale

Dott. ssa Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
